

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N. 12 del 29-04-2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **10:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco Chiara FUSARI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	FUSARI Chiara	Presente
2.	CORBANI Mauro	Assente
3.	SANGERMANI Cristiano	Assente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	LODI Virgilio	Assente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	BERTOLINI Roberto	Presente
8.	DI BIASIO Massimo	Presente
9.	DUSI Alberto	Assente
10.	ZAGHENI Claudia	Assente
11.	ZIGLIOLI Alfredo	Presente

**PRESENTI 6 ASSENTI 5**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2023.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la delibera ARERA n. 363 del 03.08.2021 che ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Bilancio di Previsione anno 2023 di questo Comune è stato approvato con delibera consigliare n. 10 del 24.03.2023;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") convertito nella Legge n. 25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di pef, regolamenti e tariffe tari da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022/2025 (art. 3 – TQRIF all. A alla deliberazione 15/2022/R/RIF, ARERA", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'art. 6 della citata delibera ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette da ARERA il compito di approvare il PEF dopo che l'ETC territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera questo Comune non è presente od operante l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) previsto da specifica normativa nazionale, e che quindi le funzioni di ETC previste dalla succitata delibera ARERA sono svolte dal Comune;
- il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha fornito i dati del cosiddetto "Pef grezzo", attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge
  - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del PEF consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF stesso, posta in essere dal consulente Paragon Business Advisors S.r.l., società allo scopo incaricata;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto:

- l'art. 1 c. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 30.04.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) TARI – anni 2022/2025 e approvazione tariffe TARI – Anno 2022";

Dato atto che il PEF 2022/2025 relativo al servizio gestione rifiuti, di cui alla sopra citata deliberazione di C.C. n. 12/2022, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che i costi inseriti nel PEF 2022/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa al piano medesimo;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti

rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della Tari su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti";

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relativa alla componente di costo variabile per l'anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2022, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla delibera ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle eventuali agevolazioni sulla Tari del vigente regolamento per la disciplina della Tari, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale di Comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze e informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue: 50% a carico delle utenze domestiche, 50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle utenze domestiche e di quelle non domestiche;

Dato atto che l'art. 1, c.666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che unitamente alla Tari, potrà poi essere corrisposto, attraverso la procedura del "Pago PA";

Vista la seguente documentazione:

- PEF 2022/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2022;
- prospetto delle tariffe Tari 2023 da applicare, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2022, avente ad oggetto: "Modifica Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)";

Stabilito, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" che il versamento della TARI, verrà effettuato, per il 2023, in due rate con scadenze come di seguito specificato:

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2023;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli: n. 5; contrari: nessuno; astenuti: n. 1 (Ziglioli Alfredo); espressi in forma palese per alzata di mano da n. 5 votanti su n. 6 presenti;

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe TARI anno 2023, di cui all'allegato sub. A) alla presente deliberazione;
3. di dare atto che con l'applicazione delle tariffe definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF 2022/2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 12/2022;
4. di dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
5. di stabilire, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" che il versamento della TARI, verrà effettuato, per il 2023, in due rate con scadenze come di seguito specificato:
  - prima rata da versare entro il 16 giugno 2023;
  - seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2023.
6. di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
7. di provvedere a pubblicare la presente delibera sul portale "trasparenza servizio rifiuti", consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli: n. 5; contrari: nessuno; astenuti: n. 1 (Ziglioli Alfredo); espressi in forma palese per alzata di mano da n. 5 votanti su n. 6 presenti;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.





Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

**f.to Chiara FUSARI**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**f.to Sonia Pagani**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15.05.2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Zumbolo Anna

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 29-04-2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sonia Pagani

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 15.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sonia Pagani



**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**PARERE**

**Deliberazione C.C. n. 12 del 29-04-2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2023.</b>
-----------------	-----------------------------------------------

**PARERI OBBLIGATORI**  
**(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 29-04-2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to Lorena Marengoni

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 29-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Lorena Marengoni